

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1891

MSR 22501

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 3 GENNAIO 1891



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

1891

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 3 GENNAIO 1891



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

—
1891

Eccellenze, Signori,

Questa aurora del nuovo anno che sorge non ha per noi il sorriso, non i miti splendori che allegrano il mattino; una fosca nube l'oscura ed attrista, che, mentre è ancor sanguinante la ferita per gran lutto nazionale, ci richiama a dolorosi pensieri per domestici fatti. Vuoto è il seggio dell'amato e riverito Capo di questa Corte Suprema, e la legge organica giudiziaria è là inflessibile a segnare l'ora imminente pronta a scoccare per rapircelo. Certi vincoli sacri non si spezzano senza portare con sè parte di noi stessi.

Però in questa vicenda perpetua che alterna la morte e la vita, nulla perisce, o signori, tutto si trasforma; il presente erede dei frutti del passato chiude in seno e feconda i germi dell'avvenire.

L'opera sapiente del nostro primo Presidente dura e durerà trasfusa nella vita non

peritura della più giovine delle Corti di Cassazione del Regno; nel largo commento svolto pel corso di tre lustri, con cui furono illustrate quasi tutte le branche della legislazione italiana; molte delle vecchie leggi di cinque Stati spesso richiamate a discussione per l'applicazione; le leggi dell'asse ecclesiastico per cui fu compiuta una meravigliosa trasformazione economica e civile; le leggi finanziarie così difficili a bene intendere ed a coordinare tra loro, e quelle questioni, d'interesse massimo fra tutte, dei limiti tra le attribuzioni dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa.

Alle nostre testimonianze di affetto e di devozione, agli auguri di lunga vita noi uniamo la dolce speranza di potere udire ancora quella voce, in altra aula, se non qui, quella voce che pur ieri tuonò in Senato dotta ed eloquente nella discussione di grave quistione politico-giuridica.

Altri dolori, altre cagioni di compianto. La morte ci rapiva or ora il consigliere Tartufari, già professore dalle ardite teoriche di diritto, romanista valente, fecondo scrittore, e spegneva durante l'anno nella curia romana nobilissime vite, il Baldassarini, il dotto Camillo Re, e quell'Ambrosi Sacconi caduto nel più bello della carriera, colpito nel vigore dell'ingegno e dell'età.

Tristi pensieri, cui tempera in parte il con-

forto di altri domestici eventi. Un nostro collega del Pubblico Ministero va Procuratore generale alla Corte d'Appello di Messina, dove nell'esercizio di autorità ferma e benevola darà prova del suo alto senno e del nobile carattere. La munificenza del Re, illuminata dai saggi consiglieri della Corona, volle onorare la magistratura italiana, ed in ispecie questa Corte di Cassazione, di nuova, larga e degna rappresentanza nel maggior Consesso politico dello Stato.

Un saluto ai nuovi senatori magistrati e al collega che parte; un ricambio di affetti sempre vivi ai colleghi che restano a continuare l'opera assidua e feconda dell'unità della giurisprudenza nel civile e nel penale; un'amichevole testimonianza di lode ai valorosi campioni dell'avvocatura libera e dell'avvocatura ufficiale, primi fattori nell'elaborazione del processo giudiziario, e stretti da maggiore affinità d'ufficio coi rappresentanti del Pubblico Ministero; una parola di simpatia alla difesa dei poveri ed alla Commissione che ad essa soprintende, un ringraziamento infine a questa eletta adunanza che ci onora, aprano la nostra rassegna dei lavori compiuti nell'anno 1890.

Già da un anno questa Corte Suprema di Cassazione in Roma sedè, unica per tutta Italia, applicando in concorso coi codici aboliti il nuovo Codice penale, che salutammo al suo apparire come corona preziosa dell'unità della patria.

Era una triste reliquia delle secolari nostre divisioni la disformità delle leggi penali; era uno scandalo, a non citare che un esempio, il vedere l'omicidio volontario punito in Toscana con otto a dodici anni di casa di forza, in Napoli con venti anni di lavori forzati, nelle provincie rette dal Codice Sardo del 1859 coi lavori forzati a vita; era una necessità che non solo in fatto, ma anche in dritto, fossero eguali le provincie d'Italia di rincontro al tremendo problema del patibolo. Ralleghiamoci anche una volta di questa nuova conquista di unità, che fu premio al lavoro di quasi un trentennio.

In conformità di ciò che avevamo previsto e dichiarato anticipatamente, più che il testo del Codice, informato ai principii razionali e derivato dalle fonti delle patrie tradizioni, hanno dato materia a spinosi problemi le disposizioni transitorie e di coordinamento, per l'indole loro di temperamenti equitativi, per la necessità della trasformazione di tutto un sistema vasto e complesso fondato sulla triparizione dei reati, e per la difficoltà di ben determinare i confini assegnati alla retroattività delle disposizioni penali più benigne.

Quando la nuova legge cancella un fatto dal novero dei reati ha un'azione necessaria che s'irradia all'intorno con impero assoluto; non regola soltanto il futuro ma retreagisce sul passato; nè v'è giudicato in contrario che valga,

non v'è dritto quesito che la società possa invocare contro il dritto e la giustizia. Ma quando la legge nuova più mite attenua soltanto le modalità dell'azione penale e della pena, allora più che ripudiare e condannare il passato, ad esso si coordina e armonizza rispecchiando le conseguenze di quella naturale evoluzione che dà ai fatti criminali una maggiore o minore gravità, cui si adegua una pena maggiore o minore secondo le mutabili condizioni di tempo e di luogo. In tal caso la retroattività delle nuove disposizioni più favorevoli non è concessa che limitatamente, per benigno riguardo di umanità, sintantochè *res est integra* nel corso dei giudizi pendenti.

Ma dov'è propriamente questo confine? Ecco il primo problema. Fino a che dura il giudizio di merito, ha risposto la nostra Corte, vi è luogo ad applicare la pena più mite della legge sopravvenuta, ossia anche in grado di appello, ma non nello stadio in Corte di Cassazione; la quale, rivedendo il giudicato alla stregua delle leggi che lo reggevano, non può di regola, altrimenti che per violazione di quelle pronunciare l'annullamento. Annullare con la sentenza il dibattimento e il fatto con esso accertato, sarebbe legittimare un effetto senza causa, crescendo ingombro al corso spedito della giustizia; annullare la sola applicazione della pena, ritenuto il fatto della sentenza, sa-

rebbe voler porre in equazione termini non corrispondenti tra loro. Imperocchè il fatto della sentenza rileva le sole circostanze influenti secondo la legge del tempo, ed è muta su quelle che pur potrebbero aggravare la pena per disposizione della nuova legge, sotto altri riguardi più mite. Però anche il giudizio in Corte di Cassazione suppone l'esistenza dell'azione penale, sicchè ove vengano a mancare le condizioni di questa, può e deve pronunciarsi l'annullamento della condanna, ma l'annullamento sarebbe allora senza rinvio.

In questa che fu la dottrina della Corte Suprema non ci è contraddizione, ma coordinamento della triplice soluzione.

Ci è inesistenza di reato? Retroattività della legge nuova anche sui giudicati anteriori.

Ci è sola differenza nella qualità e quantità della pena da applicare? Efficacia della legge nuova più mite sui fatti anteriori, finchè dura il giudizio per l'applicazione della pena, ossia sino al termine del giudizio di appello.

È questione di esistenza dell'azione penale? È applicabile la legge nuova (salvo eccezione espressa) finchè dura l'azione penale, ossia anche al di là del giudizio di appello, nello stadio in Corte di Cassazione.

Tra i pochi casi in cui fu dato al Codice nuovo, entro certi limiti, efficacia di modificare i giudicati anteriori di condanna fu quello della

condanna a pena perpetua per fatti puniti dal detto Codice con pena temporanea. L'esempio di un articolo analogo votato già dal Senato nel progetto di Codice penale del 1875; le proposte molto più larghe degli altri progetti, uno dei quali votato, pel 1° Libro, dalla Camera dei Deputati nel 1877; considerazioni di equità per la distanza incommensurabile che divide la pena cui sorride la speranza di un termine più o meno vicino, e il buio perpetuo di una pena duratura per tutta la vita; e infine la necessità di una perequazione degli effetti postumi delle abolite legislazioni regionali, difforni tra loro anche nella determinazione de' reati soggetti a pena perpetua, furono le ragioni di giustizia e di alta convenienza che consigliarono quel benigno temperamento.

Però nell'atto della esecuzione, non ben definita ancora la portata dell'articolo transitorio, accese le fantasie con le paure di gravi danni imminenti alla pubblica sicurezza, sorsero accuse e recriminazioni a condannare quella disposizione quasi benignità inconsulta e funesta.

Non siffatte apprensioni furono guida al giudizio della Corte Suprema, non usa a confondere l'opera del legislatore e quella del magistrato, il giudizio politico di opportunità e la sentenza interpretiva della legge. Il pensiero della Corte fu questo, che nel tutto armonico di un Codice il concetto di una disposizione par-

ziale va interpretato, ed all'uopo anche integrato, mercè il coordinamento con tutte le altre disposizioni affini con le quali deve coesistere: coesistenza e coordinamento, che essendo un risultato finale, non sempre visto fin dal principio, dee prevalere alla frase ambigua del testo, ed ai concetti frammentari, spesso incerti ed embrionali, svolti nel corso dei lavori preparatorî.

E dal testo dell'art. 39 coordinato con le altre disposizioni ad esso attinenti, sì di dritto permanente che di dritto transitorio, il Pubblico Ministero e la Corte Suprema dedussero il concetto che per determinare quando per il reato, cui seguì condanna a pena perpetua, sia dal nuovo Codice comminata pena temporanea, vuolsi ricercare nella sentenza di condanna il fatto sostanziale che s'impronta e definisce nel *titolo specifico* del reato, escluse le modalità secondarie, poichè di quelle influenti per avventura secondo la nuova legge ad aggravare la pena non potrebbe accertarsi ed estimarsi l'esistenza se non ripetendo la pubblica discussione, il che la legge non volle.

Alle quistioni transitorie, importanti che siano per difficoltà, ma quasi tutte destinate a vita fuggitiva, soprastanno per importanza vera e duratura, e per più largo campo alla discussione dei principî, le questioni d'interpretazione del Codice penale. Raccolto in questa Corte Suprema da tutte le parti del Regno il fior fiore

della magistratura italiana per costituire ed ordinare in unità, la giurisprudenza sul nuovo Codice penale, un'opera assidua, meditata, sapiente si è condotta già per un anno con frutto non inferiore alla comune legittima aspettazione. Non rileverò le risoluzioni più importanti con rassegna che sarebbe oggi prematura. Imperocchè raramente una prima sentenza basta a fermare una massima di dritto in modo definitivo, se specialmente in materia assai disputabile, e quasi sempre dal complesso di più massime in materie affini sorge il bisogno di quel coordinamento che è condizione e criterio di verità.

Ma qui permettete che io risponda anche una volta a ingiuste querimonie che ho sentito ripetere da taluni pur di recente, ai rimpianti sulla chiarezza del Codice penale toscano e del Codice sardo del 1859. La prima difficoltà che si affacci nella interpretazione di questo o di quell'articolo del nuovo Codice penale si denuncia senz'altro dai censori, come fosse insolubile, sol perchè non è già dato immediatamente ciò che dev'essere ricercato e conquistato con lungo studio indefesso. Si confonde ciò che è e che può essere nel nudo testo originario di un codice, e ciò che ad esso s'incorpora pel commento di molti anni, per la feconda elaborazione della dottrina e della giurisprudenza che lo svolge applicandolo.

La magistratura si è posta a questo la-

vorò con amorosa fede, sorretta dall'esperienza, dall'impulso del dovere, dal sentimento della giustizia, ed è lieta e grata del largo sussidio che le viene dalla curia insigne e da tutti i cultori della scienza penale.

Come dissi già lo scorso anno, le dissonanze nelle risoluzioni di diritto fra la prima e la seconda sezione penale, ciascuna delle quali ha materia propria e distinta di giurisdizione, non possono occorrere che per quistioni secondarie, specialmente di procedura, e sì che alla riprova del fatto si sono ormai dileguate le apprensioni che si destarono per un momento nel primo apparire di alcuna di quelle piccole divergenze.

Nessuna istituzione, o signori, può attingere l'ideale a cui mira, ma sconoscere il bene per l'impossibilità di raggiungere l'ottimo è funesto sistema di pessimismo, equivalente a condanna universale d'inazione, e di tal fatta è il giudizio che vorrebbe togliere pregio all'indirizzo unificatore della giurisprudenza, posto nel Supremo collegio, sol poichè non è, nè può essere conseguita l'unità assoluta.

Ecco in breve i dati statistici più importanti, che si leggeranno poi specificati ne'quadri annessi al discorso.

Innanzi la 1^a Sezione penale pendevano il 31 dicembre 1889, 438 ricorsi avverso sentenze di Corte di Assise e di Sezioni di accusa; nell'anno 1890 ne sopravvennero 2033; ne furono

spediti 2133, ne restano pendenti 338, numero molto inferiore a quello dell'anno innanzi. Oltre a ciò la 1^a Sezione ha provveduto sopra 16 delle 17 domande di remissione di cause per motivi di legittima sospezione o di pubblica sicurezza, ed ha definito 243 conflitti, restandone pendenti 21 per atti pervenuti di recente. Bastano al lavoro della 1^a Sezione tre udienze la settimana, sicchè non vi è stato mai nè vi sarà pericolo d'ingombro.

Innanzi la 2^a Sezione penale, più che doppia in numero di componenti, pendevano il 31 dicembre 1889, 954 procedimenti; ne sopravvennero nell'anno 6476, ne furono spediti 6736, con 7,757 ricorsi, di cui 3362 con discussione dei motivi in merito; resta una minore pendenza di 694 procedimenti.

La Sezione siede tutti i giorni concorrendo eziandio alla formazione delle Sezioni unite in materia civile.

Siamo lieti di potere annunziare fin da ora essere rimosso il dubbio, una volta concepito, che la 2^a Sezione potesse bastare al suo còmpito senza che fosse usata la facoltà data per legge di suddividerla in due.

Questa conclusione non muta per un accidente temporaneo di cui non vogliamo tacere.

Il numero di ricorsi avverso sentenze di Corti di Assise e di Sezioni di accusa è stato nel 1890 innanzi alla Corte unica di Roma minore di quello che si raccolse nel 1888 innanzi

alle cinque Corti di Cassazione del Regno. Ciò era preveduto sia per la maggiore ponderazione nel produrre ricorsi che non si possono discutere sul luogo, sia per la aumentata competenza dei tribunali penali. Però il numero dei ricorsi avverso le sentenze di questi tribunali non è cresciuto, come poteva aspettarsi, ma è anch'esso lievemente diminuito. Oltre la ragione dei non pochi ricorsi dilatori venuti meno per la necessità di portarli innanzi la Cassazione unica in Roma, io ebbi a dubitare che forse l'aumento di numero e d'importanza de' giudizi deferiti ai tribunali penali, avesse potuto cagionare in principio un qualche arretrato maggiore del normale. Dalle notizie, che con cortese sollecitudine mi hanno fornito i Procuratori generali di Corte di Appello, rilevo che davvero, non nei centri minori, ma ciò è avvenuto in parecchie delle grandi città come Roma, Napoli, Palermo, Cagliari.

Probabilmente adunque, ripigliato lo avviamento ordinario di questi giudizi, crescerà nel 1891 il numero dei ricorsi deferiti alla 2^a Sezione penale, ma crescerà in compenso la speditezza del lavoro pel gran numero di questioni nuove che si vanno di giorno in giorno rischiando e risolvendo, come acquisto per l'opera successiva. Ralleghiamoci adunque della fiducia, tanto bene auspicata per l'unità della giurisprudenza, che non sorgerà il bisogno di suddividere la 2^a Se-

zione penale, restando la sola divisione organica, che corrisponde alla diversità della materia giurisdizionale.

Dei ricorsi discussi in merito gli annullamenti furono in ordine ascendente per ogni cento sentenze impugnate:

di Corti di Assise . . .	7.22
di Corti di Appello . . .	12.75
di Tribunali	23.20
di Pretori	35.33

Delle poche sentenze di Sezione di accusa impugunate ne furono confermate 29, annullate 21.

Le Sezioni penali unite hanno pronunziato sopra sette ricorsi, di cui tre rigettati e quattro accolti; ne restano pendenti altri tre.

Pendevano, il 31 dicembre 1889, innanzi le Sezioni civili, 447 ricorsi; ne sopravvennero nell'anno, oltre il solito, 836; ne furono spediti 752; resta una pendenza, alquanto aumentata, di 531 ricorsi, causa precipua l'inevitabile diminuzione di lavoro durante le elezioni politiche.

Le Sezioni unite hanno pronunziato 121 sentenze, (1) cioè 31 per determinazione della competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma; 66 per definizione di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, sia sotto forma di conflitto o di provocazione diretta per dichia-

(1) Per conformità al sistema comune, il computo delle sentenze è dalla data della pubblicazione, non della pronunziazione.

razione di competenza a questa Corte Suprema, sia per effetto di ricorso ordinario; 2 su ricorsi per incompetenza od eccesso di potere contro sentenze di tribunali speciali; 13 per secondo ricorso con motivi identici a quelli che dettero luogo al primo annullamento; 7 per recesso, 2 per provvedimenti ordinatori.

La Sezione civile ha pronunciato 633 sentenze, oltre 11 provvedimenti ordinatori; gli annullamenti furono nella proporzione di 41.66 per ogni cento sentenze discusse in merito. Minima quest'anno la differenza di proporzione degli annullamenti delle sentenze di tribunali e di quelle delle Corti di appello.

Pochi sono stati (10 in tutto) i ricorsi pervenuti per l'applicazione dell'art. 8 della legge che a questa Corte Suprema, unica in materia penale, attribuì eziandio la decisione di tutti i ricorsi in materia civile a Sezioni unite; e non c'è stata finora risoluzione di alcuna quistione che meriti di essere rilevata. Essendo ormai dottrina prevalente che il giudizio di rinvio al seguito di annullamento è a processo aperto, ossia con facoltà di nuove eccezioni e difese, purchè compatibili con le prime, quasi sempre la nuova discussione aggiunge altre ragioni speciali che tolgono la perfetta identità con la materia del giudicato antecedente.

Comunque sia, in tutte le decisioni a Sezioni unite, vengano dall'antica o dalla nuova giuris-

dizione, l'autorità di questa Corte Suprema, che n'è costituita giudice unico, ha tal valore per l'unità della giurisprudenza, che potè giustificare il doloroso sacrificio imposto alle altre Corti sorelle.

Si disputò lungamente, e fu variamente deciso dalle Cassazioni del Regno, se ripigliando il suo corso la perenzione per l'annullamento del primo giudicato, il nuovo termine cominci dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza di annullamento. Dalla notificazione della sentenza, se non ci fu innanzi riassunzione d'istanza, disse più volte questa Corte, e confermò da ultimo a Sezioni unite (1). Ed è giusto, poichè, quali che siano gli effetti in sè dell'annullamento, gli effetti rapporto alle parti per la riassunzione del giudizio, suppongono la cognizione della sentenza, e cognizione legale non c'è che per atto di notificazione nei modi ordinari, sia della sentenza, sia dell'istanza rinnovata. È da sperare che su questo punto cessi ormai ogni dissidio, e sarà grande guadagno in materia di procedura, cui nulla tanto ripugna ed è infesto, quanto l'incertezza della norma legislativa.

Al proprietario, in caso di pericolo di danno imminente alla cosa propria od anche di perdita

(1) Sentenza 21 ottobre 1889 — Finanze e componenti la soppressa Chiesa ricettizia di Genzeno in Basilicata.

irreparabile della sua cosa mobile, può accordarsi per autorità di giudice sequestro giudiziario, efficace e non illusorio, ossia senza preavviso di citazione all'altra parte, il che è concesso espressamente col sequestro conservativo a favore del creditore, che pur non ha tranne una generica garentia sui beni del debitore? Il testo ambiguo della legge presta qualche argomento per la risposta negativa, ma sono così gravi ed irresistibili le ragioni sostanziali di dritto da costringere a spiegare il testo, non repugnante, in modo conforme a ragione. La risposta favorevole può dirsi prevalente, ma chi consulti le note delle effemeridi giudiziarie vedrà pagine intere d'elenchi di sentenze in un senso e nel senso opposto, le quali rappresentano un tesoro di tempo e di denaro divorato dalle dispute sempre ripullulanti intorno a questo tema.

Questa Corte Suprema, a Sezioni unite, ha dato la sanzione della sua autorità alla soluzione razionale favorevole al proprietario (1). Noi auguriamo che la massima resti fermata definitivamente per la certezza della procedura, per la armonia delle disposizioni legislative, per la valida protezione del dritto.

L'ufficio più alto di questa Corte di Cassazione è sempre quello per cui nell'ampia sfera di rapporti tra l'autorità giudiziaria e l'ammi-

(1) Sentenza 21 aprile 1890 — Ricci e Cecchettani.

nistrativa è custode suprema dei limiti delle rispettive attribuzioni. E poichè l'ardua materia, mentre si svolge da alcuni principî sommi, spesso s'intreccia ed annoda intorno ad essi in modo da occultarli, a me è piaciuto in questi discorsi inaugurali di venire ricostruendo il complesso delle dottrine, e rilevare i fili conduttori per seguirne la traccia nella soluzione di qualche problema speciale più importante.

Dissi lo scorso anno che nella causa Finanze e Dino Dini, sorta disputa sulla validità di una cifra di tariffa della legge doganale 30 maggio 1878, su cui si pretendeva non essere stati conformi i voti della Camera dei Deputati e del Senato, la Corte di Cassazione nella sua prima sentenza non risolvè la quistione generale della competenza giudiziaria, ma rilevò come questa fosse certa nel caso controverso per la pubblicazione della legge posteriore del 6 luglio 1883, che aveva confermata la cifra di tariffa pubblicata ufficialmente, sicchè spettava alla magistratura ordinaria il conoscere della estensione della nuova legge e dei suoi effetti così pel passato che pel futuro.

La Corte di rinvio, in questo giudizio di sua competenza, dichiarò che la legge del 1883 aveva fermata definitivamente la cifra della tariffa, ma solo pel futuro, lasciando intatta la quistione pel passato, sicchè risorgeva la disputa della competenza giudiziaria a conoscere della

legalità della legge e della sua promulgazione, impugnata per la pretesa difformità dei voti dei due rami del Parlamento. Il magistrato di appello disse incompetente su questo punto l'autorità giudiziaria, e questa Corte Suprema, svolgendo dottamente le ragioni dell'arduo tema, pose fine alla lite confermando la sentenza, che fu consona al parere sostenuto costantemente dal Pubblico Ministero a voce e per iscritto (1).

E così (fatta la distinzione fra *esistenza* e *validità* della legge) può dirsi entrato nella nostra giurisprudenza il principio, che, al seguito del congresso giuridico alemanno del 1863, diventò testo espresso nell'art. 7 della legge organica giudiziaria dell'Impero Austro-Ungarico del 21 dicembre 1867 « I tribunali non hanno « podestà di discutere la validità delle leggi « pubblicate secondo le forme prescritte ».

Rilevammo già più volte non bastare per la competenza giudiziaria che la parte si dolga di dritto leso, salvo poi a rigettare la domanda che si trovi non fondata. No; è necessario discernere fin dal principio se l'indole della controversia sia tale da poter essere materia di lesione di dritto. Laonde parte della quistione di merito s'immedesima con quella di competenza, ossia la parte in cui si raccolgono tutte le ragioni d'inammissibilità dell'azione desunte

(1) Sentenza 11 settembre 1890 — Dino Dini e Finanze.

dalla natura dell'atto controverso, non eccedente i limiti delle attribuzioni amministrative legalmente esercitate. Distinguere l'una parte dall'altra è questo il problema, che con carattere di maggiore o minore difficoltà, si rinnova sempre sotto mille forme svariate. È bene addurre un esempio d'importante applicazione in grave causa trattata lo scorso anno.

Quando Napoleone I, uso a donare da padrone popoli e troni conquistati, creava re delle due Sicilie il fratello Giuseppe, riserbava a sè, a sua libera disposizione, sul demanio pubblico napoletano, nell'interesse dell'Impero francese, la rendita di un milione di franchi. Più tardi, quando sostituiva a Giuseppe Bonaparte, trasferito in Spagna, Gioacchino Murat, cedeva a lui come cosa sua una metà di quel milione di rendita in compenso dei beni che n'ebbe di proprietà privata del Principe, siti in Francia. Con queste rendite, con gl'investimenti che potè farne, con le numerose e ricche prede marittime durante il regime del blocco continentale (che poi dettero carico ai Borboni di parecchi milioni da restituire agli Stati Uniti di America), e forse anche con altri cespiti, il nuovo Principe costituì per sè un'amministrazione distinta di beni che disse del demanio straordinario e privato di Sua Maestà. Venuta la restaurazione, Re Ferdinando, anche prima della catastrofe di Pizzo, sia per annullare con la conquista tutti gli ef-

fetti della conquista e restituire al demanio pubblico i beni che ne erano stati indebitamente distratti, sia come riparazione ai lunghi danni patiti, sia come atto di guerra e di difesa contro il principe spodestato che si atteggiava a pretendente, colpì tutti quei beni nella sostanza e non nella sola amministrazione, avocandoli al demanio, tanto che più recentemente, in risposta ad uffici diplomatici durante il secondo impero francese, adoperò senza riserva, per ciò che potesse essere proprietà privata, la dura parola di *confisca*.

Sulla istanza degli eredi Murat innanzi ai tribunali italiani per rivendicazione dei beni che dicevano di proprietà privata, quali erano le quistioni deferite per legge alla Corte Suprema di Roma nel giudizio di competenza portato ad essa direttamente al primo inizio della lite? Riconosciuta la possibilità pel dritto pubblico del reame di Napoli, conforme in questo al napoleonico, di un dominio privato del Sovrano, discernere se tra i beni che il Murat aveva riserbati a sè fosse alcun briciolo di proprietà privata, non solo per la sua destinazione ultima ma per l'origine primitiva, era una indagine di fatto involta necessariamente nella trattazione di merito. Era indagine relativa ad una eccezione ordinaria di merito innanzi ai tribunali il vedere quale il valore, quali gli effetti della sentenza della Commissione militare in Pizzo, che condannando nel

capo il pretendente aggiungeva, secondo la legge penale del tempo, la confisca dei beni. Però l'esame dell'esistenza di un atto politico di restituzione e di riparazione contro i fatti della conquista, di un atto di guerra e di difesa a garanzia del Sovrano restaurato, era indagine di merito inviscerata con la quistione di competenza, poichè data l'esistenza di quell'atto, per autorità di governo assoluto, ogni giudizio sul suo contenuto sfuggiva ai poteri dell'autorità giudiziaria. E per queste ragioni, in questi termini, esaminato quell'atto nella sostanza e nella forma, nelle sue disposizioni e nei suoi intenti, e riconosciutane la qualità e la portata, la Corte Suprema dichiarava nella causa l'incompetenza dell'autorità giudiziaria (1).

Questa necessità di risolvere nella quistione di competenza gran parte e spesso la totalità delle quistioni di merito è la ragione per cui la custodia dei confini e la decisione dei conflitti di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa è stata deferita dalla nostra legge all'autorità giudiziaria, senza che possa dirsi in ciò una indebita supremazia dell'un ordine sull'altro, una offesa alla reciproca indipendenza. I due principî delle due nostre leggi del 1865 e del 1877, che abbiamo desunti dalla legislazione belga, sono indissolubilmente connessi

(1) Sentenza 7 novembre 1890 — Eredi Murat e Demanio.

tra loro, da dover vivere o perire insieme. Ed invero, se la garentia della competenza giudiziaria è data sempre che sorga questione di lesione di dritto civile o politico, e se per escludere questa competenza e rinviare la controversia all'ordine amministrativo è necessario riconoscere che non v'è materia possibile di lesione di dritto, è chiaro, che ove altra autorità che non sia la giudiziaria fosse chiamata a pronunziare questa definizione di attribuzioni, avrebbe essa col fatto il giudizio supremo della esistenza dei dritti.

In quasi tutte le legislazioni europee, escluse quelle, tra loro conformi, del Belgio e dell'Italia, il tribunale dei conflitti è un tribunale speciale con composizione propria informata a svariati modi di elezione, talvolta un tribunale misto con elementi tratti dall'ordine giudiziario e dall'amministrativo. Questa specialità di ufficio e di organizzazione pare a primo aspetto (e parve una volta anche a me) la forma meglio rispondente alle funzioni di un arbitro imparziale tra autorità distinte ed eguali, le cui attribuzioni vanno tra loro coordinate senza scapito della mutua indipendenza. Però chi guardi più addentro vedrà che siffatto organismo è possibile ed opportuno là solamente dove, almeno in certi casi e sotto certi rapporti, è dato conoscere de' dritti a giurisdizione amministrativa o tribunale speciale, non dove è principio di garentia costituzionale

che la tutela di tutti i diritti civili e politici sia affidata ai responsi dell'ordine giudiziario.

Nell'ordinamento austro-ungarico che più si avvicina al nostro, quando l'autorità amministrativa è chiamata a pronunziare su contestazione tra privati, la parte lesa ne' suoi dritti dalla decisione amministrativa può ricorrere contro l'altro contendente per la via giudiziaria, ma se la lesione del dritto riguarda unicamente i rapporti con la pubblica amministrazione, è dato bensì reclamo in via contenziosa, ma innanzi al tribunale supremo della giustizia amministrativa, non innanzi ai tribunali ordinari (art. 15 della legge organica giudiziaria 21 dicembre 1867). Qual meraviglia se anche in Austria giudica dei conflitti di attribuzione un tribunale speciale?

Ralleghiamoci, o signori, dei nostri ordinamenti liberali, e seguiamone con fiducia lo sviluppo. Siede già accanto a noi la Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, sì lungamente invocata come organo supremo della giustizia amministrativa; e per la sua composizione in cui primeggiano statisti e magistrati eminenti, e per la dottrina dei suoi pronunziati ben risponde all'alto ufficio della nuova istituzione. Però anzichè ripetere lodi non necessarie, parmi opportuno rilevare qui un bisogno, cui non basta a provvedere la sapienza dei giudicanti, ma occorre l'autorità della legge.

Esiste da più tempo nelle nostre leggi amministrative una dissonanza, che finora era rimasta occulta, tanto che potè passare inosservata anche in mezzo alle più recenti riforme. Ed infatti, mentre in conformità del principio contenuto nell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865, per le questioni di capacità elettorale amministrativa (come in certi limiti, anche per la politica), è dato ricorso all'autorità giudiziaria, tale ricorso è negato per testo espresso nelle dispute di eleggibilità dei consiglieri provinciali (1). Tale contraddizione, affatto inesplicabile, potè non apparire finchè le discussioni furono innanzi al Consiglio di Stato, come corpo consulente, senza la pubblicità di orale dibattimento in contraddittorio, non più ora che in materia di denunziata violazione di legge, mancata la competenza giudiziaria, sorge quella suppletiva della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato: sicchè ora sappiamo che decide con sentenza in seguito di pubblico dibattimento, della capacità dei consiglieri provinciali il Consiglio di Stato, della capacità dei consiglieri comunali la Corte d'appello con ricorso alla Corte di Cassazione. Nè è meraviglia se nella interpretazione di alcuni testi di legge quasi identici, ma poco chiari, sulle condizioni di dette capacità si sia mani-

(1) Art. 52, 90, 190 della legge comunale e provinciale, testo unico del 12 giugno 1889.

festata qualche divergenza tra le sentenze dell'una e dell'altra magistratura. Quello che deve sparire è il vizio organico della legge. La coerenza del sistema, il bisogno di uniforme giurisprudenza comandano che tutto sia rimenato ad unica competenza, ed è evidente che trattandosi di veri dritti, quest'unica competenza non può essere che la giudiziaria.

La magistratura, o Signori, oggetto delle amorevoli sollecitudini dell'illustre Guardasigilli, che con gradualì riforme degli ordinamenti giudiziari intende a prepararle un più lieto avvenire, retribuita com'è tuttora assai modestamente, onora la povertà con l'ingegno, specialmente nei gradi più alti, e dappertutto con l'integrità della vita. S'odono talora alte querimonie d'interessi che si dicono lesi perchè furono mantenuti ne' limiti della legge, e si fa a disegno clamore appassionato per alcuni errori parziali, portato inevitabile della umana fallibilità, ma nel complesso la coscienza del paese ha fiducia nell'opera della magistratura. Valga per riprova un esempio recente. Dove i conflitti sono più vivi, dove l'ardore della battaglia sospinge così spesso ad atti occulti di frode per assicurare ad ogni costo la contrastata vittoria, nel campo elettorale, bastò che si mettessero a capo de' comizi amministrativi dei magistrati, e fu subito in tutti il convincimento di avere conquistato una importante guarentigia.

Dopo i primi esperimenti dell'opera diligente, premurosa, imparziale di una falange di modesti funzionari disseminati nei comuni del Regno, è sorto unanime dappertutto un plauso vivo, sincero, ben meritato che ci conforta e ci onora.

Nella pronunziazione delle sentenze, negli arbitramenti richiesti per comune fiducia delle parti, negli altri uffici commessi per legge, il magistrato porta sempre le nobili tradizioni dell'ordine, e l'abito elevato che viene dall'esercizio quotidiano della amministrazione della giustizia. L'incolumità del principio sommo dell'egualianza civile, la tutela delle minoranze, l'usbergo dei vinti è in gran parte nelle nostre mani, o magistrati d'Italia.

Il dritto è nell'ordine, che è il baluardo di tutti i dritti, il dritto è nella libertà che è il più sacro di tutti i dritti.

Nel nome adunque della legge che è la voce del dritto, in nome del Re che è il braccio della legge, io chiedo che siano inaugurati i lavori dell'anno 1891.

PROSPETTI STATISTICI SOMMARI

PARTE PRIMA. - *Affari civili.*

I.

Affari comuni alle cinque Corti di Cassazione.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1889	N. 261
sopraggiunti nell'anno 1890	310

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso	N. 24
con dichiarazione d'inammissibilità	9
con rigetto	174
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata	»
cassazione con rinvio	96
» senza rinvio	2
ricorsi pendenti alla fine del 1890	366
numero dei controricorsi presentati	116

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione:

entro 8 giorni	N. 8
» 15 »	45
» 20 »	62
» un mese	73
dopo un mese	117

Durata delle cause decise in Cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi	N. 10
da più di tre mesi a sei mesi	55

da più di sei mesi ad un anno	N.	90
da un anno a due		126
da due a tre anni		20
oltre tre anni		4

II.

Affari di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma. Sezione unica.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1889	N.	43
sopravvenuti nell'anno 1890		369

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso	N.	18
con dichiarazione d'inammissibilità		59
con rigetto		131
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata	»	
cassazione con rinvio		120
» senza rinvio	»	
ricorsi pendenti alla fine del 1890		84
numero dei controricorsi presentati		61

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione:

entro 8 giorni	N.	15
» 15 »		60
» 20 »		73
» un mese		80
dopo un mese		100

Durata delle cause decise in Cassazione dalla data del ricorso a quella delle sentenze:

non oltre tre mesi	N.	10
da più di tre mesi		53
» di sei mesi ad un anno		95

da più di un anno a due	N. 132
» di due anni a tre anni	35
oltre tre anni	3

III.

Ricorsi alle Sezioni unite in materia di competenza e di conflitti.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1889	N. 34
sopraggiunti nell'anno 1890:	
per dichiarazione di competenza riguardante materie deferite alla cognizione esclusiva della Cassazione di Roma	N. 45
per conflitti tra autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti di Cassazione tra le Corti medesime	»
per conflitti tra tribunali ordinari e speciali	»
per conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa ° 93 che impugnano sentenze di giurisdizioni speciali per ragione di competenza od eccesso di potere	3
	— 141

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso	N. 7
con sentenza	99
ricorsi pendenti alla fine del 1890	69
numero dei controricorsi	48

IV.

Ricorsi alle Sezioni unite per gli stessi motivi che dettero luogo ad un primo annullamento (*per competenza territoriale*):

pendenti al fine del 1889	N. 8
sopraggiunti nell'anno 1890	6

Esauriti:

con rigetto	N.	5
con cassazione		6
rimasti pendenti al 31 dicembre 1890		3

Ricorsi alle Sezioni unite per l'art. 8 della legge 6 dicembre 1888:

rimasti pendenti alla fine dell'anno 1889	N.	1
pervenuti nell'anno 1890		10

Esauriti:

con rigetto	N.	2
con cassazione		»
rimasti pendenti al 31 dicembre 1890		9

PARTE SECONDA. — *Affari penali.*

I.

Prima sezione penale.

(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1890).

Ricorsi:

pendenti al 1° gennaio 1890	N.	438
sopravvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1890	»	2,033
	N.	<u>2,471</u>

Esauriti nel detto periodo di tempo senza discussione di motivi:

per recesso dal ricorso	N.	30
per estinzione dell'azione penale	»	1
per inammissibilità del ricorso	»	862

Con discussione di motivi contro sentenze di

sezione d'accusa, con rigetto	N.	29
con annullamento	»	21
corti d'assise, con rigetto	»	1,104
con annullamento	»	86
		<u>2,133</u>
ricorsi rimasti pendenti	N.	<u>338</u>

Durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata:

non oltre 3 mesi	N. 1,514
da più di 3 mesi a 6 mesi	» 537
da più di 6 mesi ad un anno	» 28
oltre un anno	» 1
nei quali 2080 procedimenti, vi furono 2133 ricorsi.	

Conflitti ed altre questioni di competenza:

rimasti pendenti al 31 dicembre 1889	N. 19
sopravvenuti nell'anno 1890	» 245
Totale	N. 264
esauriti nell'anno 1890	» 243
rimasti pendenti il 31 dicembre 1890	N. 21

Domande di remissione:

rimaste pendenti il 31 dicembre 1889	N. »
sopravvenute nell'anno 1890	» 17
esaurite nell'anno 1890	» 16
rimaste pendenti il 31 dicembre 1890	N. 1

II.

Seconda sezione penale.

(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1890).

procedimenti pendenti al 1° gennaio 1890	N. 954
sopravvenuti nell'anno 1890	» 6,476
Totale	N. 7,430
esauriti nell'anno 1890	» 6,736
con ricorsi (1).	» — 7,757

(1) Spesso un solo *procedimento* contiene più *ricorsi*, sia di condannati in condizioni diverse, sia anche del Pubblico Ministero o della parte civile.

Senza discussione dei motivi:

per recesso dal ricorso	N. 211	
per estinzione dell'azione penale	» 32	
per inammissibilità del ricorso	» 4,152	
	<u> </u>	» 4,395

Con discussione dei motivi:

contro sentenze dei pretori rigetto	N. 258	
con annullamento	» 141	
contro sentenze dei Tribunali rigetto	» 963	
con annullamento	» 291	
contro sentenze delle Corti di appello rigetto	» 1,491	
con annullamento	» 218	
	<u> </u>	» 3,362
		<u>7,757</u>
procedimenti rimasti pendenti al 1° gennaio 1891	» 694	<u> </u>

Durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata:

non oltre mesi 3	N. 5,872
da 3 a 6 mesi	» 836
da mesi 6 ad un anno	» 26
oltre l'anno	» 2
	<u> </u>
Totale	N. <u>6,736</u>

